



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

DIRITTO PENALE TRA TEORIA E PRASSI

A cura di
Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera

uup.uniurb.it





**INCONTRI
E PERCORSI**

N.04

INCONTRI E PERCORSI è un collana multidisciplinare che nasce nel 2022 e raccoglie le pubblicazioni di convegni e mostre promossi e organizzati dall'Università di Urbino.

Volumi pubblicati

01.

Le carte di Federico. Documenti pubblici e segreti per la vita del Duca d'Urbino (mostra documentaria, Urbino, Biblioteca di san Girolamo, 26 ottobre - 15 dicembre 2022), a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Marcella Peruzzi, UUP 2022

02.

Paolo Conte. Transiti letterari nella poesia per musica, contributi di studio a cura di Manuela Furnari, Ilaria Tufano, Marcello Verdenelli, UUP 2023

03.

Il sacro e la città, a cura di Andrea Aguti, Damiano Bondi, UUP 2024



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

DIRITTO PENALE TRA TEORIA E PRASSI

A cura di

Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera

DIRITTO PENALE TRA TEORIA E PRASSI

a cura di Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

PRINT ISBN 978-88-31205-54-2

PDF ISBN 978-88-31205-52-8

EPUB ISBN 978-88-31205-53-5

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:

<https://uup.uniurb.it>

© Gli autori per il testo, 2024

© 2024, Urbino University Press

Via Aurelio Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

SAPERE DI SAPERE	11
Alessandro Bondi	

PARTE I: RELAZIONI

TEORIA E PRASSI: UNA PROSPETTIVA DI <i>COMMON LAW</i>	31
George P. Fletcher	

GIURISPRUDENZA E SCIENZA DEL DIRITTO PENALE	37
Luís Greco	

RIFLESSIONI SUL DIFFICILE RAPPORTO TRA PRINCIPI E PRASSI	49
Sergio Moccia	

DIRITTO PENALE: TEORIA SENZA PRASSI?	63
Tullio Padovani	

SUI RAPPORTI TRA TEORIA E PRASSI NEL DIRITTO PENALE: UNA PANORAMICA	73
Francesco Palazzo	

DIRITTO PENALE E NUOVE TECNOLOGIE: UNA SFIDA PER LA PRASSI E PER LA TEORIA	83
Lorenzo Picotti	

PARTE II: INTERVENTI

QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI RAPPORTI TRA TEORIA E PRASSI IN DIRITTO PENALE	97
Antonio Cavaliere	

UN POSSIBILE UTILIZZO DEI SISTEMI DI IA PER LO STUDIO DELLA PRASSI COMMISURATIVA	119
Fabio Coppola	

PRASSI, TEORIA, LEGISLAZIONE	131
Stefano Fiore	

LA DIALETTICA TRA TEORIA E PRASSI NELLA DOGMATICA DEL DOLO EVENTUALE	137
Gabriele Fornasari	
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PENALE	151
Alessio Infantino	
TEORIE E PRASSI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA	183
Elena Mattevi	
L'ESECUZIONE DELLA PENA IN CARCERE TRA TEORIA E PRASSI	193
Antonia Menghini	
TEORIA E PRASSI DI UN DIRITTO PENALE DEL CLIMA	205
Rosa Palavera	
PARTE III: CONTRIBUTI	
QUANDO LA VITTIMA DEL REATO È IL MINORE: STRUMENTI E RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AUDIZIONE	243
Giada Alessandrone	
IMBRIGLIARE LA PRASSI DEL PUNIRE: LE <i>CHANCES</i> DISPERSE DI UNA TEORIA DELLA RISPOSTA AI REATI	265
Luciano Eusebi	
«REPRESSIONE È CIVILTÀ (*)»? A PROPOSITO DI VIOLENZA SESSUALE, FEMMINICIDI E RUOLO DEL DIRITTO PENALE	275
Adelmo Manna	
INUTILITER DATO	305
Vincenzo Bruno Muscatiello	
LA CONSUMAZIONE DEL REATO TRA TEORIA E PRASSI. MUOVERSI SUI CONFINI	355
Beatrice Panattoni	
I LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL MIGRANTE NEL DIBATTITO SULLA MATERIA PENALE	381
Filomena Pisconti	
IL CONCETTO <i>ONNIVORO</i> DI SICUREZZA	393
Gianluca Ruggiero	

SUI RAPPORTI TRA TEORIA E PRASSI NEL DIRITTO PENALE: UNA PANORAMICA

Francesco Palazzo

Professore emerito di diritto penale, Università degli Studi di Firenze

1. *DEDICATIO*

Sono molto grato al prof. Alessandro Bondi e a tutti i colleghi urbini per l'invito a partecipare a questo incontro in cui festeggiamo il caro amico Lucio Monaco. Debbo dire che dopo i primi anni della nostra vita accademica, in cui le occasioni d'incontro tra Lucio e me erano soprattutto offerte dagli indimenticabili seminari di Siracusa organizzati dallo storico ISISC, la vita ha allontanato le nostre strade ma non indebolito il nostro legame amicale. E questa nostra amicizia, sebbene per così dire tacita e sommersa, non è evidentemente sfuggita agli organizzatori di questo incontro che mi hanno così consentito di essere qui oggi a testimoniarla nel modo più pieno. Una amicizia che, per parte mia, si fonda su una stima profonda per Lucio Monaco. Non tocca a me svolgere una *laudatio* di Lucio, né il tempo lo consentirebbe. Ma certo mi sarà consentito cogliere l'occasione per dire, in poche parole, perché in tutti questi lunghi anni io non abbia mai cessato di guardare a lui con immutati sentimenti di ammirazione e stima. E' inutile che qui, dinanzi ad un pubblico di valorosi colleghi, io ricordi i pregi della produzione scientifica di Lucio Monaco, che peraltro sono già stati messi in luce. Preferisco elencare invece i profili della personalità di Lucio che maggiormente mi hanno colpito alimentando il mio affetto per lui. Ebbene, se dovessi dire con tre pennellate come la personalità di Lucio si è impressa nel mio sentire, direi che del giurista e dell'uomo ho sempre sommamente apprezzato prima di tutto l'intelligenza luminosa, pronta, immediata, capace di cogliere al volo l'essenza della realtà, certamente dotata di encomiabile capacità di analisi ma anche di fulminea sintesi. Poi ammiro la sua serena saggezza, che l'ha sempre tenuto lontano da certi costumi accademici purtroppo diffusi ed inclini a limitare lo sguardo ad orizzonti

angusti, individualistici e talvolta miseri. Infine, lasciatemi dire quanto sia letteralmente ammaliante il suo sorriso aperto, franco e schietto, che rivela non solo la luce della sua intelligenza ma anche la sua lealtà incondizionata e la sua calda simpatia umana.

Con questi sentimenti partecipo, dunque, a questa giornata festosa in onore di Lucio Monaco, rinnovando tutta la mia ammirazione per il raffinato ed acuto giurista e porgendogli tutta la mia antica e immutata amicizia.

2. TEORIA E PRASSI COME DUE DIVERSE FORME DI CONOSCENZA

L'articolazione del Convegno è molto libera e aperta, non avendo evidentemente voluto gli organizzatori vincolare i relatori ad argomenti specifici ritagliabili all'interno del grande tema del rapporto tra *teoria e prassi* nel diritto penale odierno. E allora, approfittando di questa gradita libertà, intenderei avventurarmi, con una buona dose di presunzione, nel tentativo di tratteggiare rapidamente una possibile *tipologia (o una mappa) dei rapporti* tra teoria e prassi nel diritto penale. Pur rendendomi conto della grande temerarietà della mia scelta, confido però che mi sarà perdonato questo mio gesto avventato e immodesto, se lo si vorrà considerare quale frutto di quello slancio affettivo che il festeggiato e l'occasione mi hanno suscitato.

La *prassi* di cui parliamo qui può essere intesa in due accezioni distinte. In primo luogo, possiamo utilizzare questo lemma in un senso generalissimo, sul piano cognitivo, come uno dei possibili approcci conoscitivi con cui l'uomo si accosta e si rapporta alla realtà. In secondo luogo, possiamo invece intendere la *prassi* con specifico riferimento alle nostre scienze criminali, cioè come conoscenza della dimensione pratico-fattuale in cui si manifestano i fenomeni oggetto di studio delle scienze criminali.

Sotto il primo profilo, quello che diremmo generalmente "cognitivista", la *prassi* è conoscenza del 'particolare', della realtà concreta nella sua irripetibilità storica, mentre la *teoria* è conoscenza 'generalizzante' che tende a *mettere ordine* nel fiume eracliteo della realtà e, ciò facendo, in qualche modo a 'bloccarlo' in una istantanea concettuale, che prende la forma di una *legge* sia essa naturale o prescrittiva. La *prassi* non normativizza, non blocca, non fissa la realtà, facendosi piuttosto trasportare e guidare da quest'ultima ogni volta diversa in sé e nelle reazioni cognitive ed emotive

che suscita. La teoria, invece, cristallizza la realtà in una regolarità che non può che essere astratta e – quel che più conta – smentibile: dalla realtà di un fenomeno che non trova adeguata spiegazione causale in una legge scientifica, oppure da un comportamento che infrange la regolarità deontica di una legge prescrittiva.

Sotto il secondo profilo, cioè quello del rapporto tra teoria e prassi nella dimensione del diritto penale, la contrapposizione ha un significato ben noto e al quale si fa normalmente riferimento in modo pressoché intuitivo ed automatico. La prassi, invero, è conoscenza dei *fatti empirici* disciplinati dalle norme, siano essi i fatti criminosi o i meccanismi processuali. La teoria, per contro, è conoscenza delle *norme giuridiche* sia nella loro struttura verbale e logica sia nei loro contenuti o retroterra valutativi ed assiologici.

3. DAL PREDOMINIO DELLA TEORIA AL CRESCENTE RUOLO DELLA PRASSI

Nella prima prospettiva della contrapposizione tra teoria come conoscenza generale e astratta e prassi come conoscenza particolare e concreta, sono ben note le implicazioni che ne derivano in materia penale. Talché qui sarà sufficiente un rapido richiamo.

Per molti anni, per quasi due secoli, noi abbiamo vissuto dell'eredità illuministica che ha contrassegnato quella che oggi si suole chiamare 'modernità giuridica'. E pertanto abbiamo subito il predominio pressoché indiscusso del *'generale/astratto'* e, dunque, della teoria sulla prassi. Anche la parentesi positivista di fine Ottocento, nonostante il suo indubbio carattere rivoluzionario, fu poi risucchiata dall'affermarsi del c.d. indirizzo tecnico-giuridico, che riportava in auge il predominio della legge e con ciò del dato generale ed astratto. In quel clima culturale, figlio del trionfo della razionalità e della convinzione che la vera conoscenza fosse solo quella astrattamente razionalizzante i fenomeni della realtà, il compito della scienza penale era essenzialmente quello di provvedere alla qualificazione sussuntiva dei fatti particolari nella norma generale. In definitiva, si può dire che in un certo senso i fatti si annullavano, si dissolvevano nell'astrattezza categorizzante della norma.

Oggi, invece, in quella che si suole ormai chiamare 'postmodernità giuridica', le cose sono molto mutate: e il cambiamento ha investito, come

non poteva essere diversamente, anche il diritto penale nonostante il suo più solido radicamento nella legge generale e astratta. Oggi abbiamo scoperto il significato (anche normativo?) dei fatti e, dunque, della prassi fenomenologica. La molteplicità dei fatti irripetibili nella loro concretezza non è più solo motivo di disordine, ma è anche fattore di arricchimento della teoria. Le categorie concettuali – e pertanto ‘teoriche’ – si arricchiscono e si completano nel loro processo di concretizzazione a contatto con la multiforme varietà dei fatti concreti offerti dalla prassi.

3.1 VERSO UN DIRITTO PRASSEOLOGICO: SUL PIANO LEGISLATIVO...

In questo allargamento dell’orizzonte in cui si realizza una nuova sinergia tra teoria e prassi del diritto anche in campo penale, sta l’origine di alcuni fenomeni altamente significativi e di qualche rischio evidente specie nell’universo penale.

Sotto il primo aspetto, risulta specialmente significativa ed imponente la valorizzazione di un *diritto prasseologico*, cioè in definitiva giurisprudenziale, che si forma sotto la pressione delle nuove manifestazioni fattuali in cerca di disciplina giuridica e di fronte alle quali il magistero punitivo avvertirebbe come un *non liquet* – se non come una denegata giustizia – la sua rinuncia ad intervenire. Il diritto prasseologico e giurisprudenziale porta con sé un’ulteriore conseguenza, ormai sotto gli occhi di tutti: e cioè un forte potenziamento della funzione nomofilattica della Cassazione, e in particolare delle sue Sezioni unite, al fine di poter trovare un appagante equilibrio tra il fenomeno dell’*ex facto oritur ius* e la funzione ordinante della legge, che per potersi svolgere deve logicamente e necessariamente poter contare su una norma precostituita al fatto e dunque astratta.

Sotto il secondo aspetto, il rischio che si profila consistente all’orizzonte è che la prassi prenda il sopravvento sulla teoria. Detto in altri e più espliciti termini, il rischio che i fatti manifestino tutta la loro soverchiante forza persuasiva e, con il loro impellente bisogno di giustizia, disgreghino quelle ingabbiature semantico-concettuali elaborate dalla teoria nelle forme legali generali e astratte. Fenomeno, questo, che può prodursi tanto sul piano legislativo quanto su quello applicativo.

Sul piano legislativo, è ormai evidente come il legislatore sia sempre più incline a *insequire i fatti* mediante la previsione di nuove e particolarissime fattispecie che sembrano rivelare una vera e propria ‘schiavitù’ del legislatore rispetto alla realtà fenomenica. Si tratta di quelle che potrebbero

ben essere chiamate le norme-fotografia, nel senso che riproducono – talvolta con dettagli esasperati e quasi risibili – l’ultimo fatto di cronaca che ha suscitato il clamore mediatico fomentando allarme sociale e domanda di pena. Fattispecie, dunque, che nascono come funghi appena piove l’ultimo fatto di cronaca, contribuendo così a produrre un crescente disordine normativo senza alcuna reale necessità repressiva. La teoria ha abdicato a favore della prassi; la scienza della legislazione ha lasciato il posto ad una sorta di cronaca legislativa.

3.2 ...E SU QUELLO APPLICATIVO

Sul piano applicativo, si verifica il fenomeno indubbiamente molto interessante ma anche pericoloso di una ipervalutazione dei fatti, capace di riverberarsi specialmente sul campo minato dell’interpretazione. In sintesi, si potrebbe dire che non più di una ‘tirannia’ dei valori si tratta, bensì di una ‘tirannia’ dei fatti. La forza normativa (per usare un’espressione logicamente incorretta ma senz’altro espressiva) del fatto storico non si esercita più solo nel senso di concorrere – insieme agli altri strumenti ermeneutici – all’individuazione del significato della norma, ma spesso va oltre fino a superare i cancelli del significato linguistico o addirittura quelli del nucleo di disvalore (il ‘tipo’ si potrebbe dire) sotteso alla previsione legislativa e da quest’ultima espresso. Gli esempi più o meno recenti non mancano: dall’utilizzazione di fattispecie di danneggiamento per la tutela dell’ambiente, alla forzatura di fattispecie corruttive o di turbata libertà degli incanti per colpire malcostume amministrativo nel reclutamento del personale.

Un altro aspetto in cui la prassi fagocita la teoria sul piano dell’interpretazione può essere visto nel crescente successo del metodo interpretativo fondato sulle *conseguenze*, che predilige cioè un risultato interpretativo rispetto ad un altro, entrambi linguisticamente possibili, sulla base delle loro diverse conseguenze applicative. E le conseguenze che vengono prese in considerazione non sono solo quelle ‘teoriche’ relative ai risultati sistematici dell’interpretazione sull’assetto e sui rapporti reciproci fra gli istituti, ma sono anche quelle eminentemente *pratiche* che si determinano sul funzionamento e sull’efficienza della macchina giudiziaria. Così, ad esempio, la Cassazione tende a interpretare restrittivamente la nozione di pena illegittima al fine di evitare che cresca il numero dei ricorsi da giudicare nonostante la loro inammissibilità; così, ancora, la Suprema Corte è tentata talvolta di estendere il campo applicativo di talune cause di estin-

zione del reato o di non punibilità al fine pratico di agevolare un effetto deflativo del carico giudiziario.

Il discorso, a questo proposito, dovrebbe ovviamente avere ben altro sviluppo ed è comunque assai complesso poiché si tratta di legittimare un esercizio ermeneutico che estende la rilevanza interpretativa del c.d. 'contesto' molto oltre l'area semantica della disposizione. Qui sia sufficiente sottolineare come l'interpretazione orientata alle conseguenze (ormai sostanzialmente acquisita nella prassi interpretativa) rappresenti a sua volta un vero predominio della prassi sulla teoria, in quanto le conseguenze pratico-applicative vengono elevate a strumento per la forgiatura del significato normativo della disposizione legislativa. Se la rivincita della prassi sulla teoria sembra ormai qualcosa di ineluttabile (almeno allo stato), certamente le cose si complicano allorché la teoria così messa in discussione s'identifichi con i principi fondamentali del sistema o addirittura con quelli di garanzia.

4. DIRITTO PENALE E SAPERE EMPIRICO

Nella nostra tipologia dei rapporti tra teoria e prassi del diritto penale la seconda grande prospettiva è quella in cui si contrappongono la teoria come conoscenza delle norme e la prassi come conoscenza dei fatti empirici disciplinati dal diritto, siano essi di carattere naturalistico o sociale. E, su questo piano, una sorta di *Leitmotiv* dei discorsi di noi penalisti è la lamentazione per il mancato ruolo, specie in Italia, delle scienze umane e sociali nella formazione dell'esperienza giuridica penale. In definitiva, ciò di cui ci si duole è la mancata integrazione tra l'attività 'teorica' concernente le norme e la criminologia quale scienza 'empirica' concernente i fatti. E questa ormai quasi tralaticia denuncia relativa alla marginalità delle scienze empiriche riguarda principalmente il momento di produzione delle norme, ma può essere estesa anche al momento della loro applicazione e quindi dei risultati applicativi effettivamente ottenuti (aprendosi così il grande e sempre più centrale capitolo della *effettività* come criterio di valutazione della stessa legittimità dell'intervento penale).

Orbene, le cause di questa perdurante marginalità delle scienze empiriche e criminologiche non possono consistere solamente negli alti costi ed oneri finanziari che una seria implementazione di quelle scienze indubbiamente comporterebbe. Anche se il fattore economico, specie per quanto riguarda la ricerca pubblica, svolge un ruolo tutt'altro che trascurabile. Le

ricerche criminologiche, proprio per essere ricerche ‘sul campo’, non meramente teoriche, implicano una larga disponibilità di mezzi: si pensi solo al fatto che gli strumenti conoscitivi della criminologia sono soprattutto le statistiche e i sondaggi. E se in Italia siamo decisamente deboli sul primo punto, sui sondaggi è davvero difficile individuare strutture, soprattutto pubbliche, capaci – sotto tutti i profili, a cominciare da quello finanziario – di impegnarsi in tali attività di ricerca appunto empirica.

4.1 *LA SCARSA SENSIBILITÀ DEL LEGISLATORE VERSO IL SAPERE EMPIRICO-CRIMINOLOGICO*

Ma il fattore economico non può essere l’unico responsabile di questa arretratezza della prassi. E’ facile ipotizzare che all’origine vi siano anche fattori di tipo per così dire latamente culturali o di mentalità. Con riferimento, innanzitutto, all’attività di produzione legislativa, è obiettivamente difficile immaginare che un parlamentare o un partito o anche gli uffici ministeriali si impegnino in previa analisi criminologiche propedeutiche alla formulazione dei progetti di legge. Al contrario, domina ormai una convulsa produzione legislativa ispirata ad uno sfrenato uso propagandistico e simbolico della legge e conseguentemente caratterizzata da una estemporaneità lontanissima dalla ponderatezza imposta dalle preliminari analisi criminologiche.

Ma forse in questo modo di legiferare ormai consolidato c’è qualcosa di più profondo e radicato. Non escluderei invero che esso sia il lascito di una concezione fortemente volontaristica del diritto, sorretta dalla (erronea) convinzione che l’imperativo giuridico sia capace di piegare (o forse esorcizzare) i fatti, sfuggendo così alla loro faticosa analisi e al duro confronto con essi, e coltivando invece la comoda illusione – di marca in definitiva autoritaria – che il legislatore tutto possa avvolgendo la realtà di una rete normativa votata in realtà all’ineffettività. In definitiva, questa indifferenza verso la previa analisi criminologica dei fatti empirici si svela alla fine come una forma di deresponsabilizzazione del legislatore che sfugge in realtà al suo compito di ordinare efficacemente il reale rifugiandosi dietro le parole della legge, forgiando delle soluzioni che diremmo ‘teoriche’ o apparenti, illusorie, verbali e ‘cartacee’.

Qualche timido segnale in controtendenza si è avuto con la riforma Cartabia laddove è stato previsto il nuovo organo del Comitato tecnico-scientifico per la valutazione di efficienza della legislazione penale e,

in particolare appunto, della riforma: vedremo quale sarà il ruolo che saprà svolgere questo nuovo organo o se sarà l'ennesima manifestazione di buone (?) intenzioni destinate a rimanere sulla carta. Certo è che la portata dell'innovazione sarebbe davvero significativa se il suo compito fosse inteso nel senso di una valutazione non solo di efficienza per così dire 'numerica', meramente deflativa, ma più sostanziosamente come valutazione sulla effettiva idoneità delle riforme al raggiungimento degli scopi di disciplina perseguiti.

4.2 LA GIURISPRUDENZA E IL SAPERE EMPIRICO-CRIMINOLOGICO

Decisamente migliori sono i rapporti tra scienze empiriche e criminologiche e sapere giuridico per quanto attiene all'attività applicativa delle norme. Su questo piano si è realizzata una buona integrazione tra scienze naturali e diritto penale ad esempio nella concretizzazione di una nozione fondamentale come quella della causalità: le leggi scientifiche e in certa misura anche le c.d. massime d'esperienza hanno consentito di affrancare la causalità dall'intuizionismo giudiziario o dal semplicismo fuorviante del *post hoc propter hoc*.

Molto più indietro, invece, è l'integrazione tra scienza giuridica e conoscenza empirica per quanto riguarda il tema dell'elemento soggettivo del reato e più in generale i fatti psichici penalmente rilevanti. E in effetti non mancano le ragioni di queste maggiori difficoltà di rapporto tra teoria e prassi. Due ci sembrano le ragioni principali. In primo luogo, la maggiore incertezza che tutt'oggi caratterizza le scienze psicologiche a fronte delle peculiari ed insopprimibili esigenze di certezza del diritto. In secondo luogo, la componente normativa immancabilmente insita in molti giudizi di colpevolezza e prognostici, come ad esempio quelli di conoscibilità del precetto, di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, di idoneità offensiva della condotta. Così che su questo terreno, la 'teoria' dei concetti giuridici riguadagna punti sulla 'pratica' delle scienze empiriche e criminologiche.

In conclusione, i rapporti tra teoria e prassi nel diritto penale hanno un andamento non del tutto univoco. Per un verso, nell'accezione della contrapposizione tra forme diverse di conoscenza, in fondo si può dire che la prassi e la conoscenza empirica stanno sempre più guadagnando terreno smentendo il primato assoluto della conoscenza teorica astratta e generalizzante e arricchendone i contenuti. Per un altro verso, nell'accezione della contrapposizione tra scienza normativa e scienza empirico-criminologica, nonostante qualche progresso, le conoscenze pratiche stentano a trovare

pieno sviluppo mentre la teoria si rivela ancor oggi capace di appagare le esigenze di razionalità ordinante e di certezza, mettendo così un argine al rischio di rimanere travolti dal caos della realtà 'pratica'.